

Concordato in bianco e semplificato incompatibili

Tribunale di Milano

Dopo l'inammissibilità difficile proporre altri percorsi di risanamento

Il concordato semplificato (articolo 25 sexies del Codice della crisi) è il paracadute di riserva (si veda il Sole 24 Ore del 22 ottobre 2024) per l'imprenditore in caso di insuccesso della composizione negoziata. Ipotesi in cui (si veda il Sole 24 Ore del 5 novembre 2024) è preclusa la possibilità di procedere alla redazione di un piano che contempli la continuità aziendale, ove non sia stato possibile attuare detto piano precedentemente. La giurisprudenza maggioritaria concorda sul fine liquidatorio della procedura, ammettendo la sola continuità aziendale indiretta, laddove la stessa rappresenti la forma di miglior realizzo dei beni del compendio aziendale da liquidare.

Di converso, trattandosi di extrema ratio, appare difficile ipotizzare che, in caso di prospettata inammissibilità del concordato semplificato, l'imprenditore possa poi tornare sui suoi passi, rimettendosi in gioco ex novo, prospettando al tribunale percorsi di risanamento non battuti.

Il Tribunale di Milano (sentenza del 15 febbraio 2024) si è pronunciato sull'ammissibilità di un'istanza di apertura di procedura del concordato semplificato seguita da una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito di documentazione (articolo 44, comma 1, del Codice).

Nel caso di specie, la società debitrice ha avviato il percorso di composizione negoziata e, nel rispetto del termine dell'articolo 17, comma 8, del Codice, ha presentato domanda di omologazione del concordato semplificato ai sensi dell'articolo 25 sexies del Codice. Successivamente la stessa – per le criticità evidenziate dal tribunale riguardo tanto ai presumibili risultati della liquidazione, quanto alle garanzie offerte – ha rinunciato all'istanza, insistendo per l'accoglimento di una domanda di concordato "in bianco". Nella specie, il Tribunale di Milano aveva censurato la continuità indiretta prevista nel piano in forza di un contratto di affitto di durata quadriennale con successiva cessione di azienda, ritenuta eccessivamente "dilatata nel tempo" e, dunque, incompatibile con la disciplina del concordato semplificato. Il piano – presupponendo l'esito negativo dei precedenti tentativi di regolare la crisi in chiave conservativa – avrebbe dovuto condurre a una (quanto più) immediata liquidazione del patrimonio aziendale in favore dei creditori.

Per il tribunale, l'opposta direzione imboccata dalla debitrice – che aveva rinunciato allo strumento semplificato e presentato istanza di concordato "in bianco" (articolo 44, comma 1, del Codice) – ha violato l'articolo 23, comma 2, del Codice, che classifica il concordato semplificato e quello con riserva come percorsi di regolazione della crisi alternativi e non cumulabili. Inoltre i giudici hanno ritenuto che la richiesta dell'imprenditore di concessione di ulteriore termine – per predisporre un piano e una proposta idonei a superare le criticità e a presentare una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta – configuri abuso dello strumento concorsuale, utilizzato sia allo scopo di aggirare l'inammissibilità del precedente piano "dilatato nel tempo", sia finalizzato a ostacolare iniziative volte a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, ritardando la soddisfazione dei creditori.

La conseguenza è stata l'apertura della liquidazione giudiziale.